

Codifica documento

Revisione

Tipo documento

Denominazione gara

Tipo di procedura

Atto di avvio

Importo a base di gara

CUP

CIG

**RFOF-TSP
01**

Disciplinare di gara

Fornitura di 40 moduli in fibra ottica a larga banda per il collegamento dei ricevitori ad alta frequenza del Sardinia Radio Telescope ai back-end di acquisizione e processing dei segnali radio astronomici

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.

Determinazione n. 242 – 3 dicembre 2020

€ 700.000,00

C54I19001050001
85564627CF

Indice degli Articoli

Art. 1.	Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante	4
Art. 2.	Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”	4
Art. 3.	Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto	5
Art. 4.	Valore dell'appalto - Lotti	5
Art. 5.	Strumento telematico adottato	6
Art. 6.	Termine di presentazione dell'Offerta	6
Art. 7.	Termini di consegna del bene – Opzioni e rinnovi	7
Art. 8.	Criterio di aggiudicazione	7
Art. 9.	Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione	7
Art. 10.	Requisiti generali	9
Art. 11.	Requisiti speciali e mezzi di prova	9
Art. 12.	Requisito di idoneità e ammissibilità	9
Art. 13.	Requisiti di capacità economica e finanziaria - Attestazioni	9
Art. 14.	Requisiti di capacità tecnica e professionale - Attestazioni	10
Art. 15.	Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ...	11
Art. 16.	Consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili	12
Art. 17.	Avvalimento	12
Art. 18.	Subappalto	13
Art. 19.	Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni	14
Art. 20.	Firma digitale dei documenti trasmessi nell'Offerta	15
Art. 21.	Modalità di sottomissione dei documenti per i concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari – Ammissibilità	16
Art. 22.	Documentazione di gara richiesta ai concorrenti	19
Art. 23.	Garanzia provvisoria	24
Art. 24.	Pagamento del contributo in favore dell'ANAC	26
Art. 25.	Sopralluogo preliminare	27
Art. 26.	Soccorso istruttorio	27
Art. 27.	Operazioni di gara – Commissione giudicatrice - Nomina	28
Art. 28.	Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi	28
Art. 29.	Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi	30
Art. 30.	Operazioni di gara – Valutazione delle Offerte tecniche	31
Art. 31.	Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche	32
Art. 32.	Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale	33
Art. 33.	Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte	33
Art. 34.	Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione	34
Art. 35.	Affidamento – Garanzia definitiva	35
Art. 36.	Affidamento – Stipulazione del contratto	35
Art. 37.	Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza	36
Art. 38.	Validità dei prezzi	36
Art. 39.	Anticipazioni	37
Art. 40.	Pagamenti	37
Art. 41.	Diritti di proprietà intellettuale	38
Art. 42.	Uso di immagini, loghi e fotografie	39
Art. 43.	Contestazioni – Inadempienze – Penalità	39
Art. 44.	Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse	40
Art. 45.	Fallimento dell'Aggiudicatario	41
Art. 46.	Risoluzione del contratto	41
Art. 47.	Esecuzione in danno	42
Art. 48.	Clausola risolutiva espressa	42
Art. 49.	Definizione delle controversie - Foro competente	43
Art. 50.	Procedure di ricorso	43

Art. 51. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali.....	43
--	----

Abbreviazioni e acronimi

INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Stazione appaltante / OAC: INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

SRT: Sardinia Radio Telescope

U-BUY: piattaforma elettronica INAF per la gestione delle procedure di gara telematiche

Principale normativa di riferimento

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. (TUSL)
- Codice civile italiano.

Principali siti Internet

Profilo committente INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari

http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

U-BUY - Piattaforma elettronica INAF per la gestione delle gare telematiche

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti>

Generazione PASSOE / AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

SEZIONE 1 – Informazioni Generali sull’Appalto e sulla Procedura

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Stazione appaltante

INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari - via della Scienza 5 - 09047 Selargius (CA)
C.F. 97220210583 P.IVA 06895721006 Codice ISTAT: 092011

Sito web: <http://www.oa-cagliari.inaf.it>

Profilo committente: <http://www.oa-cagliari.inaf.it> sezione “Amministrazione Trasparente”

PEC: inafoacagliari@pcert.postecert.it

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è *Ignazio Enrico Pietro Porceddu*.

Art. 2. Note di premessa – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”

L’Osservatorio Astronomico di Cagliari (**OAC**) è una Struttura di ricerca dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” (**INAF**), con sede in via della Scienza 5, comune di Selargius (CA). **OAC** ha inoltre responsabilità gestionale e operativa per il radiotelescopio “Sardinia Radio Telescope” (SRT), in località “Pranusanguni”, comune di San Basilio (SU). Il SRT, “Infrastruttura di Ricerca dell’INAF”, è un radiotelescopio con montatura altazimutale, alto circa 70 metri e dal peso di oltre 3000 tonnellate, con una parabola di diametro pari a 64 metri.

Con nota prot. n. 424 del 28 febbraio 2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”) ha emesso lo “*Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020*” (di seguito citato anche solo come “**Avviso**”).

Detto **Avviso** ha individuato, all’articolo 2 comma 8 lettera q), il Sardinia Radio Telescope quale “infrastruttura di ricerca” assoggettabile al **potenziamento**, e l’**INAF** in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR compreso fra quelli di cui all’art. 1 del D.lgs. 218/2016, come uno dei Soggetti ammissibili (art. 3 comma 1 lettera q. dell’Avviso) a presentare proposta progettuale. In risposta all’Avviso, l’**INAF** ha predisposto una **Proposta Progettuale**, ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’Avviso medesimo, avente ad oggetto il “*Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze radio – SRT_HighFreq*”. L’intervento proposto, articolato secondo **nove “Obiettivi Realizzativi”** (di seguito citati anche solo come “**OR**”), ha come finalità il potenziamento diffuso dell’infrastruttura di ricerca del Sardinia Radio Telescope.

Come attività istituzionale, l’**INAF** persegue con continuità gli obiettivi di upgrade tecnologico dei propri *asset*, di cui il Sardinia Radio Telescope, gestito dall’Osservatorio Astronomico di Cagliari, e i radiotelescopi di Medicina (BO) e Noto (SR), gestiti dall’Istituto di Radioastronomia di Bologna, costituiscono il riferimento nazionale in ambito radioastronomico. L’opportunità offerta dal finanziamento PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” di realizzare dei nuovi ricevitori che opereranno nella finestra spettrale da 40 a 100 GHz, ha spinto l’**INAF** a potenziare anche alcuni sottosistemi tecnologici non coperti dal finanziamento anzidetto.

In questo contesto si posiziona l'acquisizione dei *moduli/cavi in fibra ottica wideband* oggetto della presente procedura di gara, indetta con la **Determinazione a contrarre n. 242 del 3 dicembre 2020**.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** e con applicazione del criterio della *offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo*, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (**Codice**).

Art. 3. Oggetto dell'affidamento - Esigenze e finalità dell'appalto

Come anzidetto, la proposta PON PIR01_00010 finanziata include la realizzazione di diversi ricevitori con elevata banda passante e numero di canali. Gli attuali collegamenti fisici con i *back end* correntemente disponibili non sono ottimizzati per soddisfare le richieste (numero di canali simultanei, banda passante istantanea, *processing* digitale) necessarie ad un pieno sfruttamento dei ricevitori summenzionati.

Il presente appalto è perciò finalizzato alla fornitura di un *sistema di remotizzazione per l'acquisizione dei dati radio astronomici provenienti dai ricevitori nelle bande K, Q e W, basata sulla tecnologia "RFoF – Radio Frequency over Fiber"*.

I requisiti tecnici, funzionali e di prestazione della fornitura sono dettagliati nel capitolato tecnico-prestazionale, documento **RFOF-SOW-01.pdf**.

CPV primario: **32562300-3** *Cavi a fibre ottiche per trasmissione dati*

Art. 4. Valore dell'appalto - Lotti

Valore a base d'asta.

L'importo a base d'asta ritenuto congruo dalla stazione appaltante per la fornitura dei beni è pari a

€ 700.000,00 (settecentomila)

al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono dovuti gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze in quanto si tratta di fornitura che non comprende la posa in opera a cura dell'*affidatario*. La stazione appaltante non ha individuato la possibilità di suddividere la fornitura in *prestazioni principali e secondarie*, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del **Codice**.

Dettaglio esteso viene riportato nel documento **RFOF-SOW-01** (capitolato tecnico).

Lotti.

L'appalto prevede un unico lotto.

La stazione appaltante ha valutato tale scelta, anche nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in ragione della tipologia ed unitarietà funzionale della fornitura, *mono prodotto di altissima specializzazione* per il quale l'eventuale suddivisione in sotto forniture potrebbe comportare la presenza di prodotti non omogenei come risposta operativa, e conseguente criticità nella gestione del flusso di dati dal radiotelescopio ai *back-end* localizzati in posizione remota.

Art. 5. Strumento telematico adottato

La *Direttiva Europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014* sugli appalti pubblici, e in particolare l'art. 22 ("Regole applicabili alle comunicazioni"), dispone che gli Stati membri, ferme le puntuali deroghe che lo stesso articolo elenca, **a partire dal 18 ottobre 2018** "*provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici*".

Il **Codice** con il combinato disposto degli artt. 40 ("*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*") e 52 ("*Regole applicabili alle comunicazioni*"), **recependo quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE**, dispone che, **a decorrere dal 18 ottobre 2018**, ferme restando le specifiche e puntuali deroghe previste dal citato art. 52 del **Codice**, le comunicazioni e gli scambi di informazioni svolte dalle stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure di cui al **Codice**, siano eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Al fine di ottemperare agli obblighi richiamati al precedente capoverso, la **Direzione Generale dell'INAF** ha provveduto ad acquisire, per le esigenze delle "*Strutture di Ricerca*" e della "*Amministrazione Centrale*", per il tramite del "**Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico della Italia Nord Orientale**" ("**CINECA**") la "*piattaforma elettronica*" denominata "**U-BUY**" (in seguito, *breviter*, citata anche solo come "**Piattaforma**" o "**U-BUY**") dedicata alla gestione, con modalità telematica, delle procedure disciplinate dal **Codice**, nel rispetto dei vincoli di utilizzo definiti anche attraverso la Tabella Obbligo Facoltà del "*Ministero dell'Economia e delle Finanze*".

La piattaforma elettronica **U-BUY** è raggiungibile all'indirizzo Internet

<https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/>

L'operatore economico che intenda presentare un'offerta deve quindi preliminarmente **registrarsi sulla Piattaforma**. Informazioni di dettaglio sono fornite in altro articolo del presente Disciplinare.

Art. 6. Termine di presentazione dell'Offerta

I documenti di gara, che comporranno l'Offerta dell'operatore economico, dovranno essere "caricati" sulla **Piattaforma entro e non oltre il**

31 gennaio 2021, ore 18:00 CEST

Oltre tale data e ora la Piattaforma non consentirà più la sottomissione delle Offerte.

Art. 7. Termini di consegna del bene – Opzioni e rinnovi

Termini temporali della consegna – Durata

La fornitura deve essere effettuata in accordo con le prescrizioni riportate nel documento **RFOF-SOW-01**, a decorrere, a seguito della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio delle prestazioni. Qualora si sia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, il verbale relativo riporterà la data fissata dalla stazione appaltante come termine per la consegna della fornitura.

Opzioni e rinnovi.

Non sono previste opzioni o rinnovi.

Modifiche del contratto

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del **Codice**. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto, e potranno essere valutate per migliorare le prestazioni del bene oggetto di fornitura in caso di avanzamento tecnologico intervenuto in itinere.

Art. 8. Criterio di aggiudicazione

Il presente Disciplinare conferma che la fornitura sarà affidata con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 sub 3-*bis* del **Codice**.

SEZIONE 2 – Ammissione alla procedura di affidamento

Art. 9. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati europei ed extra-europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del **Codice**.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **Codice** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato**

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del **Codice**, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del **Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del **Codice**, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concorso preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 10. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del **Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Art. 11. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli **Artt. 16, 17 e 18**. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione di tali requisiti devono essere **allegati** in sede di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del **Codice**, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 12. Requisito di idoneità e ammissibilità

- a) Gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, arte e artigianato. Le società straniere (*se applicabile*) devono essere registrate in uno dei registri professionali o commerciali del loro paese di residenza, per attività coerenti con l'oggetto della fornitura. Gli offerenti non stabiliti in Italia ma in un altro Stato membro europeo o in uno degli altri paesi esteri di cui all'art. 83, comma 3 del **Codice**, devono presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti.
- b) Qualora venga presentata documentazione in lingua inglese, questa potrà essere vidimata tramite "**apostille**", che sostituisce la *legalizzazione* del documento effettuata nei modi usuali, ovvero attraverso l'*Ambasciata* o il Consolato Italiano, ai sensi della **Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961**. Il timbro di "**apostille**" deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una delle Autorità identificate nella Convenzione stessa.

Art. 13. Requisiti di capacità economica e finanziaria - Attestazioni

I risultati dell'analisi del mercato di riferimento per la fornitura oggetto del Bando, evidenziano che il know-how tecnologico necessario per realizzare tali beni è potenzialmente presente in pochissimi soggetti, alcuni dei quali possono essere delle Istituzioni scientifiche internazionali dotate di elevate competenze tecnologiche. La capacità economico finanziaria richiesta deve perciò essere attinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto, tenendo conto dell'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, anche al fine di favorire il potenziale accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e non escludendo le anzidette realtà internazionali.

Gli operatori economici potranno perciò dimostrare di possedere i requisiti di capacità economica che consenta loro di sostenere l'anticipazione dei costi, necessari per l'acquisizione ovvero la realizzazione dei beni oggetto della presente gara, attraverso la presentazione, in alternativa, di:

- **un fatturato annuo medio minimo integrato**, relativo al **triennio 2017-2019**, **pari ad almeno l'importo posto a base d'asta**. Tale richiesta *risponde all'esigenza della stazione appaltante di verificare la capacità dell'operatore economico di sostenere gli elevati costi di approvvigionamento senza necessariamente far conto sul solo autofinanziamento garantito dalle milestones di pagamento garantite da INAF*;
- **un documento**, richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti del Paese estero dove ha sede legale il candidato, che sia certificato da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

La **comprova** del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del **Codice**:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- **per operatori economici diversi da quelli elencati ai punti precedenti, da un equivalente documento** richiesto dalla normativa vigente o previsto da regolamenti e/o statuti, che sia **certificato** da un Ente terzo e consenta alla stazione appaltante di valutare la capacità dell'operatore economico di sostenere economicamente la realizzazione della fornitura richiesta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del **Codice** l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La documentazione summenzionata deve essere inserita nella **busta telematica amministrativa**.

Art. 14. Requisiti di capacità tecnica e professionale - Attestazioni

Gli operatori economici (istituzioni / società / consorzi) devono dimostrare di possedere il **know-how tecnico** necessario per eseguire la fornitura richiesta dal bando, il tutto entro il termine assegnato.

A tal fine gli operatori economici **devono dimostrare** che, nel **periodo 2017-2019**, hanno **realizzato** almeno un **apparato di complessità tecnica analoga** all'oggetto dell'offerta **e per il quale sia presente una certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità con esito positivo**. La prova del richiesto requisito è fornita:

- nel caso di un contratto aggiudicato da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico, mediante una copia originale o certificata dei certificati rilasciati dall'amministrazione / amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione dell'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

- nel caso di un contratto aggiudicato da clienti privati, mediante copia originale o certificata dell'attestato (o della fattura) emessi dal cliente privato, indicando l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

Si sottolinea che la stazione appaltante dovrà essere posta in condizioni di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sostitutive / autocertificazioni, a nulla valendo opporre la condizione che *l'elenco dei fornitori ovvero le fatture non possono essere rese note in quanto richiedono la preventiva autorizzazione dei fornitori stessi*. L'impossibilità a fornire tali prove potrebbe comportare l'esclusione dell'operatore economico, anche se risultasse "proposto aggiudicatario", dalla presente procedura di gara.

Alla documentazione sopra descritta deve essere incluso

- **un curriculum aziendale**, in cui l'offerente evidenzia quali progetti esecutivi, realizzati negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, siano stati realizzati dal candidato. Gli eventuali progetti presentati devono essere rappresentativi della capacità e del merito tecnico dell'offerente e devono essere per tipo e importo simili o superiori alle attività tecnologiche da svolgere.

Art. 15. Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale minimo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla realizzazione di un apparato di caratteristiche **sopra descritte** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Art. 16. Consorzi di cooperative e imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del **Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del **Codice**, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del **Codice**, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e della strumentazione, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del **Codice**, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 17. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del **Codice**, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del **Codice**, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del **Codice**, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti (operatori economici "**ausiliari**"), anche partecipanti all'eventuale raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali ex art. 80.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del **Codice**, L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di soggetti ausiliari allega:

1. una dichiarazione sottoscritta dal **soggetto ausiliario** attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del **Codice**, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
2. Con la medesima dichiarazione di cui al punto 1. ovvero con atto separato, l'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente "ausiliato";
3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del **Codice**, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del **Codice**. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del **Codice**, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 18. Subappalto

Il soggetto che risulterà affidatario del contratto di fornitura in esame eseguirà in proprio le prestazioni che saranno comprese nel contratto. Contratto che non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

È pur tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del **Codice**. Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici dovranno espressamente indicare le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del **Codice** dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio o delle forniture che si intende subappaltare.

SEZIONE 3 – Documenti consegnati ai concorrenti – Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara

Art. 19. Documentazione consegnata ai concorrenti - Chiarimenti e comunicazioni

Documenti di gara

La **documentazione ufficiale** (“*Dossier di gara*”), elaborata dalla stazione appaltante e che descrive e disciplina la gara, è costituita da:

1. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito da
 - a) capitolato speciale descrittivo e prestazionale
 - b) schema di contratto
2. Bando (file PDF pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale Unione Europea”)
3. Disciplinare di gara (include i “**termini e condizioni**” di affidamento) e allegati
 - a) All. 1 - Domanda di partecipazione alla gara (ITA e ENG)
 - b) All. 2 - DGUE (ESPD)
 - c) All. 3 - Patto di integrità
 - d) All. 4 - Formulario Offerta economica
 - e) All. 5 - Regole di utilizzo della piattaforma elettronica “**U-BUY**”

A tale documentazione, in ottemperanza al **Codice**, art. 74 comma 1, viene garantito **accesso gratuito, illimitato e diretto**, per via elettronica:

- sulla piattaforma elettronica “**U-BUY**” <https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> sezione “*Gare e procedure in corso*”
- sul sito Internet / profilo committente della stazione appaltante, all’indirizzo http://www.oa-cagliari.inaf.it/page.php?id_page=101&level=3

Il testo del bando, oltre che nella “Gazzetta Ufficiale Unione Europea”, è pubblicato:

- sulla GURI, ai sensi dell’art. 73 del **Codice**
- per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
- per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione locale
- sul sito dedicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura proponendo quesiti **scritti**, che devono essere inviati almeno **5 (cinque) giorni solari** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte, utilizzando una delle due modalità:

- Dopo aver effettuato l’accesso su “**U-BUY**”, inviando il testo del quesito attraverso la sezione “*Comunicazioni riservate al concorrente*”
- Inviando il quesito come messaggio email all’indirizzo di posta certificata (PEC) inafoacagliari@pcert.postecert.it. Gli operatori economici italiani devono inviare il messaggio e-mail dalla loro casella di PEC.

Nessuna risposta sarà data ai quesiti ricevuti oltre i termini anzidetti o utilizzando altro metodo / modalità.

Le domande riceveranno risposta **entro 2 (due) giorni** dalla ricezione mediante pubblicazione in forma anonima sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice, sezione "Amministrazione Trasparente" (*profilo committente*), nonché sulla piattaforma "**U-BUY**", sezione "*Gare e procedure in corso*".

I quesiti potranno essere posti in lingua italiana e in lingua inglese.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del **Codice**, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri o extra UE, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del **Codice**. Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante, come sopra riportato, e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il ritardo o mancato recapito delle comunicazioni.

Si applica quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Lingua

È consentito presentare direttamente in **lingua inglese** la seguente documentazione:

- Relazione tecnica e relativi allegati
- Copie dei certificati rilasciati dalle competenti Autorità del paese estero in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del **Codice**
- Altro documento, **previa istanza e approvazione formale** da parte della stazione appaltante, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 49 del **Codice**.

Art. 20. Firma digitale dei documenti trasmessi nell'Offerta

Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale - ha l'obiettivo di fornire una base normati-

va a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri. Il Regolamento (articolo 25, comma 3) prescrive che “Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.”.

I formati che queste firme elettroniche qualificate devono possedere sono definiti nella [Decisione di esecuzione \(UE\) 2015/1506](#) della Commissione dell'8 settembre 2015: fra quelli previsti, **anche il formato PDF**. Per verificare la validità delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source, Il [Digital Signature Service \(DSS\)](#).

I documenti di gara che comporranno l'Offerta dell'operatore economico dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica, che può essere prodotta anche nel formato Pades-BES o secondo altri formati, come il Pades-BASIC.

Saranno considerate valide anche le dichiarazioni dell'operatore economico, che, in luogo di sottoscriverle con firma digitale, sigla manualmente in cartaceo e ne effettua una scansione, trasmessa con un documento di identità del sottoscrittore.

Non è ammissibile, viceversa, l'Offerta degli operatori economici che non producano la documentazione sottoscritta con una delle modalità di firma sopra riportate, o per la quale non possa essere univocamente determinata la sicura riconducibilità dell'offerta al soggetto registrato sulla piattaforma “**U-BUY**”.

Art. 21. Modalità di sottomissione dei documenti per i concorrenti stabiliti in Paesi membri UE o extracomunitari – Ammissibilità

I requisiti di carattere generale indicati dall'operatore economico che intende partecipare ad una gara sono auto dichiarati ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, con le modalità previste dall'art. 38, ovvero dichiarazione sotto la propria responsabilità, anche penale, sottoscritta e accompagnata da valido documento d'identità. L'art. 3 (“*Soggetti*”) del summenzionato DPR 445/2000 ne limita però l'utilizzo ai cittadini italiani e dell'Unione europea (comma 1) o a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti (comma 2) o autorizzati a soggiornare (comma 3) nel territorio italiano, purché ciò avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi elencati al capo precedente, il comma 4 del DPR 445/2000 dispone che le qualità personali e i fatti sono documentati mediante ***certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale***, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Preso atto che il progressivo processo di **digitalizzazione** della documentazione, e l'utilizzo dei mezzi comunicazione elettronici, può essere ostativo della corretta interpretazione della norma vigente, e preso atto della prassi utilizzata nella gestione della **lingua inglese** nell'ambito della stazione appaltante, si indicano a seguire i possibili percorsi per la produzione della documentazione.

Operatori economici con sede legale in uno degli Stati membri della UE

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”, ai sensi della ***Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961***. Il timbro di “*apostille*” deve essere apposto, secondo le modalità definite, da una delle Autorità identificate nella Convenzione stessa. Se la traduzione viene prodotta su documenti **cartacei**, questi dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il modulo allegato 5, file **RFOF-01_All_5.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”. Il testo della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere digitalizzato (**scansione**) e trasmesso sulla piattaforma **U-Buy**, **unitamente al documento digitale originale**, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (preferibilmente utilizzando il modulo allegato 5, file **RFOF-445_All_5.docx**), accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

Operatori economici con sede legale in uno Stato estero extraeuropeo

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali, quali a titolo esemplificativo, l'adozione della “*apostille*”. I documenti **cartacei** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **cartacei** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere digitalizzati (**scansione**) e trasmessi accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua diversa dall'inglese** dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale. Il testo **digitale** della traduzione in lingua italiana, asseverato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, dovrà essere trasmesso sulla piattaforma **U-Buy** accompagnato da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

I documenti **digitali** rilasciati dalle competenti Autorità nazionali in **lingua inglese** dovranno essere trasmessi sulla piattaforma **U-Buy** accompagnati da un documento d'identità del dichiarante *oppure* con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs. 82/2005, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Art. 22. Documentazione di gara richiesta ai concorrenti

La stazione appaltante richiede che gli operatori economici *producano e trasmettano tre serie di documenti*, suddivisi nelle categorie **Amministrativa, Tecnica, Economica**. Gli operatori economici trasmettono quindi tali documenti utilizzando la piattaforma “U-BUY”, suddivisi secondo la seguente struttura.

Amministrativa

- 1A) Domanda di partecipazione.** Redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **RFOF-Domanda All_1.docx**. In questo documento il concorrente indica, fra le altre, la forma con la quale partecipa alla gara: impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE.
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
 - Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **Codice**, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda, e gli eventuali allegati, è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **Codice**, dal consorzio medesimo.

In caso di sottoscrizione manuale, il concorrente allega **copia fotostatica digitale** di un **documento d'identità** del sottoscrittore (o dei sottoscrittori).

- 2A) DGUE – Documento di gara unico europeo.** Il concorrente compila e sottomette il Documento di gara unico europeo, reso disponibile come modello dalla stazione appaltante, file **RFOF-DGUE All_2.docx**. Nel merito il concorrente compila il **DGUE** secondo quanto di seguito indicato

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C, allegando, per ciascuna ausiliaria**:

- 1) **DGUE**, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della **sezione D**. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste **dall'articolo 10** del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente compila le singole sezioni B-C come segue:

- a) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

- 3A) **Documentazione richiesta come comprova requisiti.** Gli operatori economici **devono dimostrare di possedere i requisiti** di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati con il **DGUE**, richiesti agli **artt. 16, 17 e 18, allegando la documentazione** ivi specificata.
- 4A) **Patto d'integrità.** La stazione appaltante adotta il "*Patto di Integrità*" quale strumento che stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Ente e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La mancata sottoscrizione del documento allegato che definisce il Patto d'integrità **costituisce causa di esclusione** dalla procedura di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio. Il concorrente compila e sottomette il facsimile reso disponibile dalla stazione appaltante come **RFOF-Patto_All_3.docx**
- 5A) **PASSOE.** Questo documento, generato dall'operatore economico secondo le modalità sotto definite e allegato come parte della documentazione Amministrativa, consente alla stazione appaltante di effettuare con relativa celerità la verifica, tramite il portale ANAC "**AVCPass**" dell'insussistenza di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione, ai sensi degli artt. 80, 83 del **Codice**. Per generare il **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, gli operatori economici devono registrarsi nella piattaforma elettronica dell'ANAC, utilizzando il link sotto riportato:
- <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>
- 6A) **Garanzia provvisoria.** Secondo le modalità descritte nello **Art. 23** di questo Disciplinare.
- 7A) *Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:* **copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del **Codice** che **giustifica la riduzione dell'importo** della cauzione.
- 8A) **Curriculum aziendale.** Collegato con la **capacità tecnica** dell'operatore economico, in cui l'offerente evidenzia quali progetti esecutivi, realizzati negli ultimi dieci anni nel campo scientifico, tecnologico e aerospaziale, siano stati realizzati

dal candidato. Gli eventuali progetti presentati devono essere rappresentativi della capacità e del merito tecnico dell'offerente e devono essere per tipo e importo simili o superiori alle attività tecnologiche da svolgere. Il RUP valuterà l'attinenza delle attività presenti nel curriculum al fine di valutare la potenziale capacità tecnica dell'operatore economico nel realizzare i beni oggetto della fornitura.

9A) (eventuale) Documentazione ulteriore da presentare in caso di operatori associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **Codice**, la che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **Codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del **Codice**, la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indica per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indica la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - la percentuale di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda - DGUE.

Tecnica

- 1T) Relazione Tecnica.** L'operatore economico deve sottomettere attraverso la Piattaforma una **relazione tecnica, firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico**, che descriva accuratamente e dettagliatamente le caratteristiche tecniche del prodotto proposto, e gli eventuali servizi aggiuntivi

che, a parere dell'operatore economico, consentono di rispondere ai criteri di valutazione riportati in un successivo Articolo di questo documento.

Detta **Relazione** contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le caratteristiche della fornitura offerta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella dettagliata in successivo articolo, *se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato. Per essere ammesso alla valutazione* il prodotto offerto **dovrà** quindi **avere le caratteristiche e le specifiche tecniche minime** riportate nel documento **RFOF-SOW-01.pdf**. Come precedentemente detto, per ottenere il punteggio premiale definito dai criteri di valutazione, la **Relazione** dovrà illustrare quali performance migliorative avrà il prodotto che si intende fornire e quali, eventuali, servizi aggiuntivi vengono offerti che, a parere dell'operatore economico, rendono massimo il punteggio ottenibile dai criteri di valutazione decisi dalla stazione appaltante e dettagliati in successivo articolo del presente Disciplinare. La **Relazione Tecnica** dovrà contenere una sezione che illustri le infrastrutture tecnologiche, gli impianti e la strumentazione che saranno utilizzate nel processo di costruzione del prodotto, tali da consentire all'Ente di valutare l'effettiva disponibilità infrastrutturale adeguata all'elevato standard di qualità e ai tempi richiesti dall'INAF.

Economica

1E) Offerta Economica.

L'operatore economico deve sottomettere attraverso la Piattaforma la propria Offerta Economica, preferibilmente utilizzando il modulo fornito dalla stazione appaltante, **RFOF-Bid All_4.docx**, firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'Offerta Economica contiene il **prezzo chiesto** per la fornitura oggetto dell'appalto, il cui valore dovrà essere di importo inferiore al valore indicato come base d'asta dall'INAF, cioè **inferiore a 700.000,00 (settecentomila) euro**. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

SEZIONE 4 – Pagamenti da effettuare prima di inviare l'offerta

Art. 23. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del **Codice**, pari al **2% del prezzo base dell'appalto** e precisamente di importo pari a **14.000,00 (quattordicimila/00) euro**.

Gli operatori economici possono avvalersi dell'art. 93, comma 7 del **Codice** per la **riduzione progressiva e puntuale dell'importo** qualora rispondano a uno o più dei requisiti ivi riportati. Rimandando alla lettura completa del testo del comma citato, a titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune delle condizioni che possono dar luogo ad una riduzione dell'importo da garantire, **anche con riferimento alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice**:

- riduzione del **50 per cento** se in possesso della **certificazione** del sistema di quali-

tà conforme alle norme europee della **serie UNI CEI ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

- riduzione del **50 per cento** se classificabili come **microimprese, piccole e medie imprese**, o raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Riduzione non cumulabile con quella ottenibile al punto precedente;

- riduzione del **30 per cento**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, se in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- riduzione del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, se in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del **Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del **Codice**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del **Codice**, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del **Codice**, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del **Codice**, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, secondo modalità da definire preliminarmente con la stazione appaltante;
- b) con bonifico, versando l'importo dovuto sul conto corrente bancario dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, definito da IBAN IT69S0100503309000000218500, indicando quale causale del versamento **"CRA 1.10 Gara RFOF_2020 garanzia provvisoria"**;
- c) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- d) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del **Codice**. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del **Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia provvisoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del **Codice**, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

Art. 24. Pagamento del contributo in favore dell'ANAC

In attuazione dell'art. 65 ("**Esonero temporaneo contributi Anac**"), legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge del D.L. 34 del 19 maggio 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono **esonerati dal versamento dei contributi** di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2020.

Art. 25. Sopralluogo preliminare

Non è richiesto che gli operatori economici effettuino la presa visione del sito.

Art. 26. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del **Codice**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del **Codice**.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del **Codice** è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, pena l'esclusione dalla gara.

SEZIONE 5 – Valutazione delle offerte

Art. 27. Operazioni di gara – Commissione giudicatrice - Nomina

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora la stazione appaltante adotti il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del **Codice**, per il combinato disposto art. 77 commi 1 e 2 del medesimo **Codice**, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una "**Commissione giudicatrice**" (**Commissione**), composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, e costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque. Il numero di commissari, tre ovvero cinque, è discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante in relazione all'oggetto dell'appalto, mentre per la composizione della **Commissione** il comma 3 art. 77 del **Codice** dispone che "I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 ...".

Il quadro normativo appena sopra delineato è stato novellato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno successivo. La L. 55/2019 in sede di conversione ha emendato l'art. 1 del D.L. 32/2019, che ora recita "... fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ..." lettera c) "articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante". Il disposto di cui alla L. 55/2019 è coordinato con il comma 12 art. 216 del **Codice**, rubricato "Disposizioni transitorie e di coordinamento", che recita "Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la **Commissione** continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

La **Commissione** sarà quindi formata in aderenza con le regole definite dal Direttore Generale dello **Istituto Nazionale di Astrofisica**, contenute nella sua Nota circolare prot. 5862/19 del 5 settembre 2019, avente ad oggetto "*Criteri e modalità di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici negli appalti pubblici per l'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi*".

Art. 28. Criterio di aggiudicazione e modalità di calcolo dei punteggi

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del **Codice**.

Criterio di aggiudicazione - Generalità

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

Criterio di aggiudicazione – Punteggio tecnico. Criteri e sub criteri

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e dei sotto criteri elencati nella tabella seguente, con la relativa distribuzione dei punteggi. La valutazione e l'attribuzione del punteggio verranno eseguite anche se viene presentata una sola offerta.

ID	Criteria	Sub Criteria	Technical performance coefficient	Max points
1	Assessment of the technical offer (points=60) Discretionary criteria	1.a) Better noise figure	2.5 Points every 0.5dB improvement	15
		1.b) Better gain flatness	2.5 Points every 0.5dB improvement	5
		1.c) Better min input return loss	1 Point every 1dB of improvement	5
		1.d) Better min output return loss	1 Point every 1dB of improvement	5
		1.e) Better input P1dB	2 Point every 1dB improvement	15
		1.f) Optimization of the enclosure dimensions with respect to the given request	5 Points every 10% reduction of the volume of the enclosure	15
2	Time-line (points=5)	Shorter time-plan of the supply	2.5 point/month	5
3	Warranty (points=5)	Extension of the warranty beyond the terms of law	1 point/year	5
4	Quality of the documentation (points=10) Discretionary criteria	Completeness, wideness and clarity of information provided about the RFoF working principle and its specifications	Points attributed according to the evaluation table reported in art. 30	10

Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - algoritmo

La **Commissione** ha **20 punti** da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta. Il punteggio economico dell'offerta "a" verrà calcolato associando un coefficiente nell'intervallo $[0,1]$, $P(a)$, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P(a) = \frac{R(a)}{R_{max}}$$

dove

- $R(a)$ è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"
- R_{max} è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio per l'offerente "a", indicato come **E(a)**, sarà $E(a) = 20 * P(a)$.

Calcolo del punteggio totale

La **Commissione**, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il calcolo del punteggio totale assegnato a ciascun offerente sarà il risultato dell'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V_{(a)i}] + E(a)$$

$V_{(a)i}$ è il coefficiente prestazionale tecnico, variabile nell'intervallo $[0,1]$, dell'offerta (del concorrente) "a" rispetto al criterio i-esimo (vedasi tabella criteri precedente). Il calcolo dei $V_{(a)i}$ avviene secondo un criterio tabellare.

W_i è il peso scelto dalla stazione appaltante per ciascuno dei criteri di valutazione inseriti nella tabella di ripartizione del punteggio tecnico.

$C(a)$ è il punteggio totale, somma di quello tecnico complessivo e di quello economico, ottenuto dal concorrente "a", che definisce la graduatoria finale utilizzata per la proposta di aggiudicazione.

Art. 29. Operazioni di gara – Analisi dei documenti amministrativi

La **fase preliminare** della valutazione dell'offerta, la *verifica della presenza e della validità della documentazione amministrativa presentata*, sarà affidata ad un "**seggio di gara**" (**seggio**) costituita dal responsabile del procedimento (**RUP**), supportato da un *Segretario verbalizzante*. La sessione (le sessioni) si svolgerà in data, ora e luogo che sarà comunicato agli offerenti tramite la piattaforma elettronica "**U-BUY**". Finalità di questa fase è quella di verificare, attraverso l'analisi dei documenti allegati, se i concorrenti possiedono il know-how e le capacità professionali / industriali necessarie per eseguire la fornitura. Sulla base di tale valutazione, il **seggio** deciderà l'ammissione *ovvero* proporrà l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di valutazione. L'esclusione del concorrente potrà avvenire se, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza o non utilizzando la piattaforma "U-Buy";
- la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- è accertato il non possesso di uno dei requisiti;
- è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante comunicherà l'ammissione alla fase successiva della procedura, ovvero l'esclusione, corredata di motivazione.

Art. 30. Operazioni di gara – Valutazione delle Offerte tecniche

Una volta verificata la documentazione amministrativa, il **RUP** rende disponibile la *piattaforma* alla **Commissione**, che acquisirà le Offerte tecniche in una "*seduta pubblica telematica*", verificando la presenza dei documenti/*file* richiesti dal presente documento.

Il bene proposto, come descritto nell'Offerta tecnica, documento **1T)** anzidetto, che il concorrente presenterà, sarà accettato solo se possederà ***almeno i requisiti e le specifiche tecniche minime*** descritte nel documento **RFOF-SOW-01**. La **Commissione** assegnerà dei punteggi premiali, utilizzando la metrica riportata nella tabella di Articolo successivo, solo a quei prodotti/beni che, sulla base della esaustiva e puntuale descrizione riportata dalle Offerte tecniche, risultino avere delle *caratteristiche superiori a quelle minime* richieste dalla stazione appaltante nel **RFOF-SOW-01**.

In una o più sedute riservate la **Commissione** procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sopra riportate.

Al fine di garantire che le operazioni di valutazione discrezionale avvengano secondo dei criteri omogenei, la **Commissione** procederà ad esprimere per ciascun sotto criterio di valutazione discrezionale un giudizio sintetico *graduato* secondo la "*scala delle definizioni*" sotto riportate. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, da utilizzare per l'attribuzione effettiva dei punteggi. Sono ammessi coefficienti intermedi.

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTI
Livello 6. ECCELLENTE - Massimo livello. La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un eccellente standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	1
Livello 5. OTTIMO . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un ottimo standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,8
Livello 4. DISCRETO . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un discreto standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,6
Livello 3. SUFFICIENTE . La proposta descrive un mix di elementi migliorativi e/o innovativi, con condizioni e specifiche che configurano un sufficiente standard qualitativo rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione.	0,4

Livello 2. BLANDO. La proposta descrive un mix di elementi che, per quanto siano ancora migliorativi e/o innovativi rispetto alle finalità e alle motivazioni definite per il criterio di valutazione, definiscono delle condizioni e specifiche blandamente superiori alle specifiche minime richieste.	0,2
Livello 1. ASSENTE. Riferendosi alla motivazione del criterio, la proposta, seppur conforme, non presenta alcuna descrizione oppure nessun elemento migliorativo e/o innovativo rispetto alle finalità minime, agli obiettivi e ai risultati definiti con i documenti di gara.	0

Il coefficiente definitivo di ciascun criterio di valutazione è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Il punteggio assegnato per ogni criterio è dato dal prodotto tra il coefficiente definitivo e il punteggio dello specifico criterio. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun criterio.

Art. 31. Operazioni di gara – Valutazione delle offerte economiche

Per l'offerta economica, il prezzo offerto dovrà essere inferiore all'importo a base d'asta. Il punteggio attribuito all'Offerta economica sarà calcolato secondo l'algoritmo richiamato in un precedente articolo.

Le date e il luogo delle “*sedute pubbliche telematiche*” saranno rese note agli offerenti attraverso la piattaforma **U-Buy**. L'intero processo di valutazione sarà completamente elettronico, consentendo agli offerenti di partecipare alle operazioni di gara attraverso la *Piattaforma*, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza garantiti dalla piattaforma stessa.

La **Commissione**, previa verifica della documentazione relativa all'offerta economica, potrà assegnare fino a **20 punti** all'offerente in base al prezzo da questi chiesto con la propria offerta, come risultante dall'applicazione dello sconto offerto rispetto all'importo a base di gara, secondo l'anzidetto algoritmo.

Esclusione di un offerente. La **Commissione** comunicherà al RUP / l'amministrazione aggiudicatrice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica o l'inclusione di elementi relativi al prezzo di offerta in documenti che fanno riferimento a fasi amministrative o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, multiple, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del **Codice**, in quanto non rispettano i documenti di gara, comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte non ammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del **Codice**, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- il prezzo offerto è superiore
- alla base d'asta.

Art. 32. Operazioni di gara – Punteggio totale - Classifica finale

Una volta valutate le Offerte tecnica ed economica, la **Commissione** procederà quindi al calcolo del parametro numerico finale per la formulazione della classifica, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del **Codice**. Verrà utilizzato il metodo compensativo-aggregatore.

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione**, o il **RUP** qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio totale più elevato, non ritenuto anormalmente basso, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al **RUP** tramite il segretario verbalizzante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi diversi per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico verrà classificato al primo posto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e l'offerta tecnica, si terrà un sorteggio pubblico.

Art. 33. Operazioni di gara – Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del **Codice**, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il **RUP**, avvalendosi, se ritenuto necessario, della **Commissione**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il **RUP** richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il **RUP**, con il supporto della **Commissione**, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il **RUP** esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del **Codice**, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

SEZIONE 6 – Affidamento del contratto

Art. 34. Aggiudicazione – Controllo sui motivi di esclusione

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione** o il **RUP**, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la *proposta di aggiudicazione* in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al **RUP** tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del **Codice**.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del **Codice**, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del **Codice**, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del **Codice**, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo **Codice**. Tale verifica potrà avvenire attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, qualora il proposto aggiudicatario sia in possesso di una casella di PEC e di firma elettronica qualificata.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del **Codice**.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del **Codice**, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del **Codice**, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del **Codice**, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 35. Affidamento – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del **Codice**, all'atto della stipulazione del contratto ***l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria d'importo minimo pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione*** ma comunque correlato alla percentuale di ribasso offerta, ai sensi del citato art. 103 del **Codice**. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria sarà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del **Codice** con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle attività. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà quindi essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del servizio.

L'Ente ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per l'esecuzione dell'appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per la compensazione della penale dovuta in caso di scostamento degli impegni temporali dell'impresa rispetto all'Offerta tecnica.

L'Ente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all'eventuale reintegro sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dare luogo.

Art. 36. Affidamento – Stipulazione del contratto

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del **Codice**: ai sensi dell'art. 32 comma 9 del **Codice**, il contratto non può comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del **Codice**, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Anche in conseguenza delle criticità connesse con l'emergenza pandemica in atto, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, come consentito dall'art. 32 comma 14 del **Codice**.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del **Codice** la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a puntuale carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di **sessanta giorni dall'aggiudicazione**, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, recante *"Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del **Codice** l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del **Codice**.

Art. 37. Avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza

Per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del **Codice**, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, è sempre consentita l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del **Codice** medesimo.

Art. 38. Validità dei prezzi

Il corrispettivo dell'appalto è fissato come importo massimo ottenuto quale ribasso proposto dall'aggiudicatario sull'importo posto a base di gara.

SEZIONE 7 – Fase esecutiva

Art. 39. Anticipazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del **Codice** e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, art. 91 comma 1, e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 207 comma 1, si dà luogo all'erogazione, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dell'anticipazione **incrementata al 30% dell'importo contrattuale**. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla **costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa** per un *importo pari all'anticipo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipo stesso* secondo il programma delle attività. La suddetta garanzia è rilasciata da società bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo delle leggi bancarie e creditizie) o delle leggi assicurative autorizzate a coprire i rischi a cui si riferisce l'assicurazione e che soddisfano i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che regolano le rispettive attività. La garanzia può essere emessa anche da intermediari finanziari iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto durante le attività.

Art. 40. Pagamenti

La stazione appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto all'affidatario in accordo con il cronoprogramma di massima definito nel Capitolato tecnico-prestazionale. **Se previsti degli stati di avanzamento**, il pagamento dell'importo corrispondente, sarà consentito solo a valle dell'autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, dietro presentazione di fattura elettronica (se pertinente).

SALDO. **Completata** positivamente **la procedura di collaudo** e approvato dalla stazione appaltante il certificato di **verifica di conformità** del prodotto e ai sensi dell'art. 102 del **Codice**, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto come confermata dal Responsabile del procedimento, l'Aggiudicatario potrà emettere la fattura (*elettronica* se pertinente). Ai sensi del D.lgs. 192/2012, la stazione appaltante effettuerà, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, il pagamento del saldo del corrispettivo contrattuale con bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicatario. L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

L'emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di positiva verifica della regolarità contributiva.

Qualora l'Aggiudicatario fosse un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'Amministrazione dispone sin d'ora che la fatturazione venga effettuata, per l'intero importo dovuto in acconto e a saldo, dalla sola mandataria, nei confronti della quale sarà preso l'impegno di spesa relativo.

Ai sensi del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà eseguito, in presenza della regolarità contributiva, entro i trenta giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica.

Poiché la stazione appaltante rientra tra le amministrazioni pubbliche soggette allo split payment, l'aggiudicatario dovrà emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasserà solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa stazione appaltante, invece che al fornitore.

Art. 41. Diritti di proprietà intellettuale

A) Proprietà intellettuale - Definizione

Le Parti riconoscono con il termine "*proprietà intellettuale*" qualsiasi invenzione, brevetto, copyright, marchio, nome commerciale, marchio di servizio, *design* registrato, diritto di progettazione, know-how, diritto di fiducia, segreto commerciale, diritto di estrarre o sfruttare i dati, diritti di database, ovvero simili diritti protetti in qualsiasi giurisdizione, sia preesistenti o che esisteranno in una data futura, e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione, come elencato in questa definizione.

B) Proprietà intellettuale di background - Definizione

La proprietà intellettuale di background (Background Intellectual Property) indica qualsiasi proprietà intellettuale posseduta dall'appaltatrice prima della firma del contratto, che è stata creata / sviluppata dall'Appaltatrice stessa o da una terza parte indipendentemente dall'oggetto del presente contratto e che viene ora utilizzata dall'Appaltatrice per erogare le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualunque proprietà intellettuale derivante dal miglioramento o dalle modifiche alla proprietà intellettuale di background dell'Appaltatrice sarà considerata come appartenente ad esso. A titolo d'esempio è da considerarsi proprietà intellettuale di background il codice SCADA-VBrain®, in quanto trattasi di tecnologia precedentemente sviluppata e impiegata dall'Appaltatrice anche in altre applicazioni.

C) Proprietà intellettuale di foreground - Definizione

La proprietà intellettuale di foreground (Foreground Intellectual Property) indica la proprietà intellettuale generata durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusa qualunque proprietà intellettuale di background o miglioramento/modifica alla proprietà intellettuale di background di quella Parte. L'Appaltatrice concede ad INAF, e per essa ad INAF-OAC il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di foreground non esclusivo e privo di royalty.

D) Proprietà intellettuale di terzi

L'Aggiudicatario assicura che i disegni, know how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto non violano alcun brevetto, diritto o licenza, posseduto o controllato da terzi. Inoltre, dichiara che i beni oggetto della fornitura non contengono elementi hardware e/o software soggetti a privative e tali che comportino per la Committente l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza tecnica dall'Aggiudicatario ("lock-in") e un vincolo futuro per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si impegna comunque a tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, nonché a risarcirla da ogni danno derivante dall'esito dell'eventuale lite o da spese e perdite derivanti dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Aggiudicatario è obbligata a dare immediata comunicazione alla Committente delle eventuali pretese di terzi. I suddetti obblighi permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto

Con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario manleva quindi la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e possibili conseguenze derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale commessa con l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario perfezionerà l'appalto affidato fornendo beni e/o servizi sui quali non esistono privative, a titolo esemplificativo e assolutamente non esaustivo, diritti su disegni o modelli, brevetti o marchi, nomi commerciali.

Alla stazione appaltante, viene riconosciuto il complesso dei **diritti di utilizzazione economica e i diritti di proprietà intellettuale** connessi con l'utilizzo della documentazione tecnica consegnata, limitatamente alle operazioni di upgrade dei radiotelescopi.

Art. 42. Uso di immagini, loghi e fotografie

È fatto **espresso divieto** all'Aggiudicatario, singolo oppure associato secondo le diverse modalità previste dal **Codice**, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, ***l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.***

È fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'INAF oggetto dell'appalto da affidarsi.

Qualora l'Aggiudicatario voglia inserire nel suo portfolio delle attività immagini e/o foto e/o video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'INAF, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

Art. 43. Contestazioni – Inadempienze – Penalità

Generalità - Penalità per inadempienze

Qualora l'aggiudicatario omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente Capitolato, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

Constatazioni – applicazioni – comunicazioni

Le penali saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del RUP/DEC o di suo incaricato, alla presenza dell'Aggiudicatario o di

suo incaricato. Nel caso l'Aggiudicatario, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del RUP/DEC, vistato dal RUP o da suo incaricato.

Le comunicazioni del RUP/DEC o dell'Aggiudicatario, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), come dichiarato in sede di gara.

Addebito delle penali

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

Per difformità d'esecuzione rispetto a quanto proposto in sede di offerta tecnica, l'Aggiudicatario è soggetta a una penale dello **0,2% (due per mille)** dell'importo a base d'asta per ogni conclamata difformità, a insindacabile giudizio dell'Ente, rispetto a quanto indicato nei documenti di gara. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del Direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R o trasmissione PEC.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti e secondo gli importi di cui infra, non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso di reiterazione del mancato rispetto dei suddetti parametri per più di tre volte durante l'esecuzione delle prestazioni l'Ente si riserva il diritto di applicare la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.

Le penali si cumulano.

Mancata presentazione dei pagamenti ai subappalti

Qualora l'Aggiudicatario affidi delle prestazioni in subappalto e omettesse di trasmettere alla stazione appaltante la documentazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei relativi pagamenti entro 20 gg, sarà applicata una penale pari a 100,00 (cento/00) EUR per ogni giorno e ogni subappaltatore, che verrà escussa dalla cauzione definitiva.

Art. 44. Recesso dell'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse

L'Ente potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, dal contratto che sarà stipulato, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del **Codice** Civile, l'aggiudicatario avrà il diritto a percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione del recesso (a

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno osservando un preavviso di almeno trenta giorni solari) rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

Si richiama inoltre l'applicabilità dell'art. 1 comma 3 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.

Art. 45. Fallimento dell'Aggiudicatario

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del **Codice**.

Art. 46. Risoluzione del contratto

Risoluzione automatica

L'Ente potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto *ex art. 1456 del Codice Civile* mediante semplice comunicazione tramite PEC senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi e ogni responsabilità sorta in capo alla ditta, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

1. mancata corrispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche richieste dal capitolato ovvero migliorate con l'offerta tecnica presentata dal concorrente;
2. per reiterate inadempienze e violazioni contrattuali;
3. nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della ditta o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
4. nei casi di cessazione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
5. nel caso di morte del titolare della ditta appaltatrice, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
6. nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'Ente la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
7. nei casi di fusione della società o impresa con altra, quando l'Ente non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova ditta;
8. inadempimento alle disposizioni della RUP/DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nei documenti di gara;
9. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie degli operatori, il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro o delle normative sulla sicurezza del prodotto;
10. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente capitolato o dalla legislazione vigente;
11. attivazione da parte di centrali di committenza CONSIP/SARDEGNACAT di Convenzioni idonee che comprendano i suddetti servizi nel rispetto delle esigenze puntuali della stazione appaltante.

Irregolarità - ritardi - negligenze

L'eventuale ritardo dell'aggiudicatario rispetto ai termini per l'ultimazione delle attività o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produrrà la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 110 del **Codice**.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Aggiudicatario ed in contraddittorio con il medesimo.

Sono dovuti dall'Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso delle attività si verificassero gravi irregolarità, ritardi o negligenze dell'Aggiudicatario, pregiudizievoli per la qualità o per i termini di fornitura, si procederà nei termini di cui al **Codice**.

Art. 47. Esecuzione in danno

L'Ente ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del **Codice** Civile mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e d'intervento del magistrato, nei casi espressi all'articolo precedente.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto concludere con terzi l'appalto per l'esecuzione in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento a terzi ed è trasmessa copia del contratto di affidamento ad altra Impresa ovvero, qualora non sia stipulato contratto formale, copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della stessa, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente, oltre all'applicazione delle penali previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni ed eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Art. 48. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente, e si stipulerà in tale senso, che il contratto si risolva, su semplice atto unilaterale della stazione appaltante, nel caso in cui si proceda con la consegna anticipata del contratto e pervenga successivamente comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti la sussistenza di motivo di esclu-

sione ai sensi dell'art. 80 del **Codice**. In tal caso sarà dovuto all'Impresa il pagamento del corrispettivo pattuito, *solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta*, con l'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, a discrezione della stazione appaltante, l'applicazione di una penale in misura pari al valore iniziale della cauzione definitiva stessa.

Art. 49. Definizione delle controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del contratto saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il **Foro** territoriale competente sarà esclusivamente quello **di Cagliari** e ivi l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in caso di controversia.

Art. 50. Procedure di ricorso

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, entro 30 (trenta) giorni da quello in cui si è avuta piena conoscenza dell'atto, all'organismo responsabile delle procedure di ricorso che è il **Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna**, via Sassari 17, I-090124 Cagliari. Tel. +39 070 679751, secondo i termini e le modalità previste avverso l'esclusione o l'aggiudicazione.

Art. 51. Riservatezza delle informazioni – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"**, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali conferiti dai rappresentanti e dagli incaricati delle Imprese che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dall'Istituto, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di gara ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura, anche da parte della **"Commissione giudicatrice"**, presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. In relazione alle predette finalità, il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
2. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati potranno essere trattati anche attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica **"Google Drive"** della società Google LLC, che, in qualità di fornitore di servizi informatici a beneficio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è stata individuata come responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
3. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di gara, per il periodo di durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo in cui l'Istituto Nazionale di Astrofisica sia soggetto a obblighi di conser-

vazione per finalità fiscali, contributive o per altre finalità previste da norme di legge o Regolamento.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del “**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**” ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, **Codice** di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. L’esercizio dei diritti sopra elencati potrà avvenire, senza alcuna formalità, attraverso l’invio di una richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto Nazionale di Astrofisica:
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: ***rpd@inaf.it***;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: ***rpd-inaf@legalmail.it***.
6. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).